

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRESIDENZA

Via Lattanzio Gambara, 40 – 25121 Brescia E mail <u>tribunale.brescia@giustizia.it</u>

N. 492 prot. Int.

Brescia, 24 febbraio 2023

Ai Sigg. Direttori

Ai Sigg. Funzionari Responsabili delle cancellerie Area Civile

Al Personale addetto all'Area Civile

SEDE

OGGETTO: D. L. 10/10/2022 nr. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e L. 29/12/2022 nr. 197 (Legge di bilancio – anticipo entrata in vigore di talune disposizioni). Procedimento semplificato di cognizione, art. 281 decies c.p.c. Disposizioni in materia di contributo unificato.

La normativa in oggetto meglio specificata ha introdotto, <u>a partire dal 1º marzo 2023</u>, il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e segg. c.p.c., in sostituzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 *bis* c.p.c., modificando, tra l'altro, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Il procedimento semplificato, collocato nel Libro II° del codice di procedura civile e non più tra i procedimenti speciali di cui al Libro IV° (come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire), risulterà applicabile alla pressoché totalità delle controversie.

Vi sarà piena equiparazione al rito ordinario perché si concluderà con sentenza e non più con ordinanza, come previsto dall'art. 702 *bis* c.p.c. e sarà consentito il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario e viceversa.

In ragione di quanto sopra argomentato, con riguardo alla corresponsione del contributo unificato, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR. n. 115/2002 laddove viene stabilito che la misura dell'importo si determina in relazione al valore della controversia <u>in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali</u> del libro IV, Titolo I, c.p.c.

La cancelleria, <u>a decorrere dal 1º marzo 2023</u>, provvederà ad esigere, per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione, il pagamento del contributo unificato nella misura piena, individuata ai sensi dell'art. 13, comma 1 DPR. n. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. Lgs. n. 150/2011, Capo III.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati e si pubblichi sul sito istituzionale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masìa